

Testo vigente

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. 2

Esercizio delle funzioni in materia di consultori familiari.

(B.u.r. 24 gennaio 1985, n. 11)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1](#)

[Art. 2](#)

[Art. 3](#)

[Art. 4](#)

Art. 1

Le associazioni dei comuni e le comunità montane che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, esercitano le funzioni attribuite ai comuni in materia di consultori familiari, di cui alle leggi 28 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 e alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 11, mediante le unità sanitarie locali.

Art. 2

L'attribuzione delle funzioni avviene con le procedure previste dall'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24 e il personale, in possesso dei requisiti prescritti, è iscritto nei ruoli nominativi regionali ai sensi della legge regionale 10 marzo 1981, n. 6.

Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, è affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature già destinati dai comuni ai consultori familiari.

Art. 3

.....

Nota relativa all'articolo 3:

Sostituisce l'art. 10, l.r. 31 marzo 1977, n. 11.

Art. 4

Sono abrogate le norme della legge regionale 31 marzo 1977, n. 11 in contrasto con la presente legge.